

CONVENZIONE QUADRO PER UNA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E DI FORMAZIONE

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2022,

e

Il Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo – CVCS - ODV, di seguito denominato "CVCS", con sede in Via Bellinzona, n. 4 – 34170 Gorizia, PEC: cvcs@pec.it, rappresentato dal Presidente e rappresentante legale Massimiliano Pipani, nato a Grado (GO) il 16/04/1970, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di CVCS, di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- CVCS si occupa di elaborare ed attuare progetti di sviluppo in Paesi dell'Africa e dell'America Latina attraverso l'impiego di esperti e di volontari, con particolare attenzione per i diritti dei più fragili - minori, donne e persone con disagio psichico - in collaborazione con le popolazioni autoctone ed in armonia con i programmi generali di sviluppo delle autorità locali;
- CVCS, quale strategia per migliorare l'efficacia dei suoi interventi, è determinato a potenziare l'attività di ricerca operativa volta all'analisi dei bisogni dei contesti in cui

- opera, a qualificare la formazione di personale in loco, ad elevare la qualità del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso, a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e in loco sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo, includendovi una componente che coinvolga anche l'area socio antropologica nel disegno dei suoi programmi di intervento, laddove si ritenga utile e/o necessario;
- CVCS ritiene, pertanto, utile stabilire una partnership con il mondo accademico, nazionale ed internazionale, per sviluppare ed attuare interventi di ricerca in Africa e in America Latina, con scambio di esperienze e competenze in ambito socio-sanitario e antropologico;
 - è determinazione dell'Università di Trieste promuovere e supportare le attività di formazione e ricerca in Africa, in America Latina e nelle altre zone di intervento di CVCS mettendo a disposizione le proprie risorse umane
 - tra le parti era stata stipulata una Convenzione Quadro triennale in data 22 marzo 2019, ed è interesse delle parti proseguire nel rapporto di collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L'Università degli Studi di Trieste e CVCS si impegnano a collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca e di formazione in Africa e in America Latina concernenti il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite, la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo e finalizzati a facilitare le popolazioni autoctone a una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità in tutti i settori della vita sociale ed economica. A tal fine le parti intendono favorire la ricerca, la formazione e l'innovazione

tecnologica in quei settori che rendono più efficace l'intervento di cooperazione allo sviluppo, da un lato facilitando la comprensione delle realtà locali (discipline socio-antropologiche, psicologiche, ecc.) e dall'altro fornendo il necessario supporto logistico e infrastrutturale.

Art. 2 – Obiettivi della collaborazione

Le parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei propri fini istituzionali, a collaborare e condividere la realizzazione dei seguenti punti:

- elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative previste dalla Legge 125/2014 e dalle leggi regionali sulla cooperazione decentrata;
- ricerca attiva di fonti di finanziamento, pubbliche (regionali, Università, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e/o private (fondazioni, enti di ricerca, enti no profit) nazionali o internazionali (es. Agenzie Internazionali delle Nazioni Unite - OMS, Unicef), anche nell'ambito dei programmi promossi dalla Commissione Europea o del partenariato pubblico - privato;
- disseminazione dei risultati ottenuti e dei metodi di analisi elaborati, a livello nazionale ed internazionale, attraverso vari canali informativi: pubblicazione di articoli scientifici su riviste internazionali, presentazione dei medesimi durante seminari o convegni, in ambito accademico, scientifico e sociale o durante congressi e *workshop*.

Art. 3 - Impegni delle parti

CVCS si impegna a:

1. condividere e concordare con l'Università degli Studi di Trieste e con i Dipartimenti di volta in volta interessati, i progetti previsti dall'art. 1;
2. organizzare periodi di formazione teorico-pratica e di ricerca sul campo, per il

personale docente, gli studenti/specializzandi/dottorandi coinvolti nei progetti, garantendo loro il supporto logico amministrativo, incluso l'alloggio, l'assistenza per le pratiche relative ai permessi e ai visti necessari e l'accompagnamento di un referente di CVCS "in loco". CVCS, con oneri a proprio carico, provvede all'alloggio e alle coperture assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi, gli infortuni, malattia e morte. Per i soli medici specializzandi CVCS provvede altresì alla copertura assicurativa dei rischi professionali. Sono a carico degli studenti/specializzandi/dottorandi e del personale docente coinvolto le spese di viaggio, il vitto e i costi correlati ai visti/permessi nonché eventuali ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle qui indicate, a eccezione di casi specifici quali missioni di consulenza inserite in progetti finanziati da enti pubblici e/o privati;

3. supportare le missioni finalizzate ai progetti di ricerca di cui trattasi da parte di studenti/specializzandi/dottorandi e del personale docente dell'Università presso le strutture sedi di intervento e sostenute da CVCS o dai partner in loco, incluso l'aspetto logistico amministrativo;

4. svolgere il ruolo di facilitatore nella creazione di una rete di contatti locali nei Paesi interessati dai progetti e di *partnership* ai fini di ricerca e formazione che coinvolgano strutture socio-sanitarie accreditate e istituzioni accademiche africane e latino-americane; L'Università degli Studi di Trieste e i Dipartimenti di volta in volta interessati, si impegnano a:

1. contribuire alla elaborazione, di comune accordo con CVCS, dei progetti previsti all'art. 1 e a dividerli con lo stesso;

2. mettere a disposizione il personale docente ritenuto maggiormente competente e dotato di professionalità per la gestione e lo sviluppo della ricerca in relazione ai singoli progetti, personale il cui nominativo, qualifica e attività saranno, di volta in volta, comunicati a CVCS (così pure le eventuali, successive variazioni che si dovessero verificare), con la

possibilità di brevi missioni finalizzate ai progetti di ricerca in questione presso le strutture sanitarie e universitarie africane e latino-americane supportate da CVCS;

3. favorire lo svolgimento di periodi di stage, formazione teorico-pratica e di ricerca sul campo da parte di studenti, laureandi, dottorandi, specializzandi dell'Università coinvolti nei progetti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

4. promuovere la disseminazione e la divulgazione delle iniziative e dei risultati a livello internazionale, contribuendo alla loro traduzione nelle lingue richieste.

Art. 4 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito del presente accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili agli articoli 2 e 3.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente accordo.

Tali atti, comunque denominati, qualora stipulati a titolo oneroso, dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, nonché indicare il referente e regolare:

- i termini e le modalità dei rispettivi impegni, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria;
- le modalità e i termini di pagamento;
- le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Qualora nell'attuazione della presente convenzione vengano stipulati accordi che coinvolgano enti pubblici e che riguardino la gestione di attività di interesse comune, tali accordi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Qualora nell'attuazione della presente convenzione vengano stipulati accordi che coinvolgano università o altri enti non di diritto italiano, in tali accordi verrà specificatamente individuata la normativa cui essi si attengono.

Art. 5 – Questioni etiche

Le parti assicurano che tutte le attività di ricerca rispettino i principi etici fondamentali in conformità ai regolamenti nazionali, europei ed internazionali (in particolare i “principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani” secondo la Dichiarazione di Helsinki).

Ogni progetto di ricerca coinvolgente paesi in via di sviluppo deve recare beneficio alle rispettive popolazioni o comunità oggetto di studio e verrà inoltre sottoposto a revisione etica (consenso informato, protezione dei minori e soggetti a rischio, protezione dei dati e privacy) e all'approvazione da parte delle Autorità o organi competenti, sia nei paesi dove i progetti verranno realizzati, sia dai rispettivi Comitati etici di tutte le parti partecipanti.

Articolo 6 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui agli artt. 1 e seguenti, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente sarà la Prof.ssa Ilaria Micheli.

Per CVCS la referente sarà la dott.ssa Sara Fornasir.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 7 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 6 è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 8 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 9 – Clausola di limitazione di responsabilità

CVCS non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di CVCS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di CVCS.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da CVCS; è parimenti esclusa ogni garanzia di CVCS per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 10 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di

seguito “GDPR”), dal D. Lgs 196/2003 “Codice privacy”, modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell’ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del proprio sito web.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha inizialmente la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Viene previsto che, annualmente, le parti si incontrino per verificare l’andamento della collaborazione. Qualora dovessero emergere elementi nuovi che comportino un cambiamento di taluni presupposti alla base della presente convenzione, si procederà di comune accordo alla modifica della stessa.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. In ogni caso di recesso è obbligo di entrambe le parti mantenere gli impegni eventualmente già assunti nei confronti di terzi.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile ed alle disposizioni vigenti in materia ove applicabili.

Articolo 15 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 16 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto nella data indicata dalle sottoscrizioni digitali.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente del
Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
CVCS – ODV

Prof. Roberto Di Lenarda

(sottoscritta digitalmente)

Signor Massimiliano Pipani

(sottoscritta digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 9 e 15 della presente Convenzione.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente del
Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
CVCS - ODV

Prof. Roberto Di Lenarda

(sottoscritta digitalmente)

Signor Massimiliano Pipani

(sottoscritta digitalmente)